

**Ufficio Prevenzione Corruzione e Trasparenza
Responsabile Dott.ssa Maria Grazia Vavalà**

**Prot. n. 32036
del 3 agosto 2020**

**IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA**

Premesso

- che con delibera n. 237 del 19 febbraio 2020, pervenuta al protocollo generale al n. 11617 del 16 marzo 2020, l'ANAC ha dichiarato l'inconferibilità, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n. 39/2013, dell'incarico di Direttore Amministrativo presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia conferito a *omissis* con delibera del Direttore Generale n. 807/DG del 27 giugno 2017;
- che, conseguentemente, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 39/2013, è stata dichiarata la nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e del relativo contratto;
- che, in esecuzione della delibera ANAC, con le note prot. n. 18358 e 18359 del 28 aprile 2020, il RPCT ha comunicato rispettivamente alla *omissis* e alla *omissis* l'inconferibilità dell'incarico di Direttore Amministrativo dell'ASP di Vibo Valentia conferito alla *omissis* dal Direttore Generale pro tempore, *omissis*, con delibera n. 807/DG del 27 giugno 2017 nonché la conseguente nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e del relativo contratto;
- che, con le medesime note, è stato comunicato ad entrambe le interessate l'avvio del procedimento in contraddittorio per verificare la sussistenza dei presupposti giuridici per l'applicazione alla *omissis* della sanzione di cui all'art. 20, comma 5, del D.Lgs. n. 39/2013 e alla *omissis* delle sanzioni di cui all'art. 18, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 39/2013;
- che, pertanto, a ciascuna di loro è stato richiesto di presentare, nel termine di dieci giorni dal ricevimento delle note sopra meglio identificate, memorie scritte, documenti, deduzioni e/o pareri da valutare al fine dell'istruzione e definizione della pratica;
- che, con nota acquisita al protocollo generale al n.19268 del 5 maggio 2020, la *omissis*, oltre a precisare che non rientrerebbe nelle competenze del RPCT decidere l'applicazione della sanzione di cui all'art. 20, comma 5, D.Lgs. n. 39/2013, rileva che la dichiarazione da lei resa sull'insussistenza di cause di inconferibilità non sarebbe una dichiarazione mendace, "*bensì una dichiarazione del tutto legittima formulata sull'interpretazione della natura giuridica di Fondazione omissis e del rapporto di detta Struttura accreditata esclusivamente con l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro (e non di Vibo Valentia)*";
- che, inoltre, la sua dichiarazione non può "*definirsi "mendace" (quindi pronunciata deliberatamente con dolo) poiché ha in maniera puntuale e precisa dichiarato i servizi prestati (tra cui quello presso Fondazione omissis)*";

- che, con nota acquisita al protocollo generale al n. 19701 del 7 maggio 2020, la *omissis* ha dichiarato di aver conferito l'incarico "nel pieno rispetto della normativa di riferimento e in assoluta buona fede..... sulla base, da un lato, dell'elenco ufficiale degli idonei alla nomina di direttore amministrativo delle aziende del servizio sanitario, redatto dalla Regione Calabria, nel quale, non era annotata (e non lo è tuttora) la sussistenza di eventuali cause ostative in relazione alla posizione della *omissis*, e, dall'altro lato, sulla base della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità resa dalla *omissis* ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013";

- che, esaminate le deduzioni presentate, il RPCT dell'ASP di Vibo Valentia osserva quanto di seguito esposto:

- la *omissis* ha dichiarato, al momento del conferimento dell'incarico, l'insussistenza di cause di inconferibilità.

Nel curriculum vitae, tuttavia, ha attestato espressamente di aver svolto dal 21 luglio 2015 al 20 dicembre 2015 l'incarico di Dirigente dei Servizi Amministrativi presso la Fondazione *omissis*, struttura, come da lei stessa dichiarato, accreditata al S.S.R.

La circostanza può ritenersi indicativa dell'assenza dell'elemento soggettivo/intenzionale del mendacio.

L'interessata, infatti, sostiene, con interpretazione condivisa in prima battuta da questo RPCT, che, ai fini dell'inconferibilità, il rapporto di regolazione e/o finanziamento deve sussistere con l'amministrazione che conferisce l'incarico e non genericamente con il Servizio Sanitario Regionale.

Tale tesi è stata confutata e rigettata, con fondate motivazioni giuridiche, dall'ANAC nella delibera 237/2020;

- la *omissis* ha conferito l'incarico di Direttore Amministrativo dell'ASP di Vibo Valentia alla *omissis*, fidandosi dell'elenco ufficiale della Regione Calabria, in cui sono riportati i nominativi di tutti gli idonei a ricoprire l'incarico di Direttore Amministrativo nelle Aziende del Sistema Sanitario Regionale.

In tale elenco, approvato con decreto n. 4186 del 15 aprile 2016 del Dirigente di Settore del Dipartimento Tutela della Salute, è inserita la *omissis*, senza alcuna annotazione sulla sussistenza di eventuali cause ostative.

La *omissis* sostiene, altresì, di aver fatto affidamento, in buona fede, sulla dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità resa dalla *omissis*.

Tale dichiarazione, tuttavia, non esonera chi conferisce l'incarico dal dovere di accertarne la veridicità e, nel caso specifico, di accertare l'assenza di cause di inconferibilità, tanto più se rilevabile dalla stessa documentazione presentata.

Tenuto conto di quanto esposto in premessa, da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dà atto:

1. di aver comunicato alla *omissis* e alla *omissis*, rispettivamente con le note prot. n. 18358 del 28 aprile 2020 e prot. n. 18359 del 28 aprile 2020, l'inconferibilità dell'incarico di Direttore Amministrativo Aziendale, conferito con delibera n. 807/DG del 27 giugno 2017, nonché la nullità dell'atto di conferimento e del relativo contratto;
2. che la nullità dell'incarico e del relativo contratto ha efficacia ex tunc e comporta l'obbligo da parte dell'Azienda di procedere al recupero delle somme erogate alla *omissis* a titolo di spettanze economiche per l'incarico conferito;
3. di ritenere necessario, alla luce:
 - delle deduzioni presentate dalla *omissis* e dalla *omissis*, in merito alla buona fede che ha caratterizzato il comportamento di entrambe;
 - delle indicazioni contenute nella delibera n. 833 del 3 agosto 2016 paragrafo n. 2 punto A) e paragrafo n. 3;

di sottoporre un quesito all'ANAC per verificare se, nel caso di specie, sussistano i presupposti richiesti dalla normativa vigente per l'applicazione delle sanzioni previste dall' art. 18, commi 1 e 2, e dall'art. 20, comma 5, D.Lgs. n. 39/2013, rinviando ogni decisione sul punto all'acquisizione del parere dell'Autorità;

Il presente provvedimento sarà notificato alla *omissis* e alla *omissis* e trasmesso:

- per conoscenza, all'ANAC, al Commissario Straordinario, al Direttore Amministrativo Aziendale, al Collegio Sindacale;
- per l'adozione dei provvedimenti di competenza, al Direttore del Dipartimento Amministrativo.

Il R.P.C.T.

Dott.ssa Maria Grazia Vavalà

